



Corpo di Polizia Metropolitana

Città Metropolitana di Messina

Via Don Orione is.26/B - 98124 Messina

pec: poliziametropolitana.me@pec.giuffre.it

protocollo@pec.prov.me.it

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI TERZI RESI DALLA POLIZIA METROPOLITANA DI MESSINA

Approvato con Decreto Sindacale adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco
Metropolitano n. 68 del 13/04/2022

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Attività soggette a regolamento

Articolo 3 - Prestazioni escluse

Articolo 4 - Eventi plurimi in convenzione

Articolo 5 - Istanza

Articolo 6 - Istruttoria

Articolo 7 - Oneri finanziari a carico del richiedente

Articolo 8 - Modalità di versamento

Articolo 9 - Impiego delle somme

Articolo 10 - Criteri di impiego del personale

Articolo 11 - Divieti

Articolo 12 - Rinvio dinamico e modifiche

Articolo 13 -Trattamento dei dati personali

Articolo 14 - Violazione di norme e contestazioni

Articolo 15 - Entrata in vigore

ALLEGATI:

A-MODULO DI RICHIESTA

B-SCHEMA DI ACCORDO/CONVENZIONE

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente Regolamento riguarda lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, di seguito "evento/i" che soggetti privati intendono svolgere in luoghi pubblici o aperti al pubblico e per le quali è richiesta la presenza di personale di polizia locale secondo quanto previsto dall'art.22, comma 3-bis del decreto legge 50/2017 convertito in L. n.96/2017, nonché dall'art.56 ter del CCNL Funzioni Locali triennio 2016-2018.
2. In particolare, l'art.22 comma 3 bis del citato D.L. pone l'obbligo per gli organizzatori o promotori dell'evento, di farsi carico integralmente delle spese relative alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività ed iniziative da loro promosse, di carattere privato.
3. L'attività di polizia locale, si manifesta, esclusivamente, con riguardo alla presenza di personale in relazione ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico finalizzati alla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio metropolitano.

Articolo 2 - Attività soggette al Regolamento

1. Sono soggette al Regolamento le attività e iniziative organizzate da privati, non rientranti nella sfera delle attività di interesse pubblico.
2. I servizi effettuabili a pagamento a favore di terzi, **per un minimo orario di almeno 4 ore per servizio**, sono tutti i servizi di Polizia Stradale che, rivestono interesse prevalentemente privato e che possono essere legati all'esistenza di un lucro, che in ogni caso non rappresenta criterio assoluto per l'individuazione del carattere privato delle stesse attività ed iniziative, quando non esistono i requisiti di necessità ed urgenza e non sussiste un pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, ancorché per gli stessi eventi sia concesso o meno il Patrocinio dell'Ente interessato e prescindendo da qualunque forma e tipologia di contributo ad essi connesso.
3. Lo svolgimento di detti servizi avviene nei casi e con le modalità indicate nel presente Regolamento e con l'applicazione delle tariffe normativamente previste.
4. Le prestazioni a pagamento rese su richiesta, nell'interesse di persone giuridiche (enti, aziende, società, ditte, organizzazioni, associazioni, comitati etc.) o persone fisiche (soggetti privati), sono le seguenti:
 - a. servizi di scorta e sicurezza;
 - b. servizi diretti a regolare il traffico, intesi ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale in occasione di modifiche anche temporanee alla viabilità;
 - c. servizi resi in concomitanza con l'organizzazione di sagre, manifestazioni, gare, competizioni sportive (agonistiche e non), folcloristiche e culturali in genere;
 - d. servizi connessi a manifestazioni commerciali;
 - e. manifestazioni private in generale, anche se destinatarie di contributi specifici, patrocini o altre forme di riconoscimento.

Articolo 3 – Prestazioni escluse

1. Sono in ogni caso escluse dalla presente disciplina e non possono essere, in alcun modo, erogate a pagamento le seguenti tipologie di prestazione:
 - a) Le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 C.C.N.L. 19.09.2002 Comparto Regioni - Autonomie Locali personale non dirigente e legislazione vigente in materia;
 - b) Le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
 - d) Le prestazioni per manifestazioni alle quali la Città Metropolitana partecipa con il gonfalone;
 - e) Gli eventi che già fanno parte di una Convenzione Quadro appositamente normata;
 - f) Le prestazioni che riguardano eventi, approvati dagli Organi Istituzionali a carattere storico, culturale e di sensibilizzazione su tematiche ad interesse pubblico o riferibili ai principi statutari dell'Ente;
 - g) Le cerimonie religiose (caratterizzate da forma rituale e modalità solenne), feste patronali e i cortei funebri;
 - h) Le manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
 - i) Tutte le prestazioni a favore di terzi qualora vi sia un conflitto, anche potenziale, con il pubblico

interesse e/o con le finalità della Città Metropolitana;

l) Le prestazioni a favore di persone fisiche e giuridiche la cui attività non si ispiri ai valori dei principi costituzionali

m) Le manifestazioni organizzate dalla Città Metropolitana di Messina;

n) Ulteriori casi di esclusione possono essere espressamente previsti con specifico provvedimento di questa Città Metropolitana, che vanno ad integrare le fattispecie già previste.

Articolo 4 – Eventi plurimi in convenzione

1. Su richiesta dell'Organizzatore privato è possibile prevedere la stipula di una o più Convenzioni per lo svolgimento di servizi a pagamento resi dal Personale della Polizia Metropolitana purché gli stessi siano in numero superiore a due e siano preventivamente calendarizzati nella medesima annualità.

2. Nei casi di cui al co. 1 è possibile stabilire, da parte del Comandante, una quantificazione forfettaria dei costi a carico del privato, desumibile per compensazione delle singole tariffe previste nell'apposita tabella.

Articolo 5 – Istanza

1. I soggetti promotori e/o i Legali Rappresentanti, di manifestazioni e/o attività richiedenti prestazioni di servizi a pagamento da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Metropolitana, devono inoltrare la domanda alla Città Metropolitana di Messina – Comando di Polizia Metropolitana – PEC: poliziametropolitana.me@pec.giuffre.it, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione, ad eccezione delle ipotesi che rivestano carattere di necessità ed urgenza, per le quali può essere derogata la predetta tempistica, che saranno valutate dal Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana.

2. Nell'istanza, da redigere sull'apposito modulo **allegato A**), dovrà essere specificato:

a) Il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;

b) La data e la durata dell'evento (ora di inizio e ora di fine), anche presunta;

c) Le generalità del richiedente complete di codice fiscale e/o partita IVA;

d) Le generalità e il recapito telefonico (con eventuale indirizzo e-mail) del soggetto individuato come Referente Unico per i rapporti con la Polizia Metropolitana;

e) La località specifica e il percorso stradale interessato dall'evento (anche opportunamente indicato con planimetria);

f) Elencazione dettagliata dei servizi ritenuti necessari e di quelli eventuali.

Articolo 6 – Istruttoria

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione dell'istanza, il Comandante della Polizia Metropolitana, a suo insindacabile giudizio (anche in base alle esigenze organizzative e all'organico di fatto disponibile) ne valuterà l'ammissibilità e in caso di accoglimento, disporrà i servizi necessari per assicurare l'idoneo svolgimento della prestazione correlata all'evento promosso, quantificandone dettagliatamente i costi presunti;

2. In nessun caso l'istruttoria della pratica dovrà tradursi in una sorta di "libera contrattazione" con il privato Organizzatore, la tipologia e la quantità dei servizi erogabili, a fronte di quelli effettivamente richiesti, rientrano nella valutazione di esclusiva competenza del Comandante.

3. A conclusione dell'istruttoria, il provvedimento conclusivo del procedimento, sarà comunicato dal Comandante della Polizia Metropolitana per iscritto a mezzo PEC o raccomandata A/R, e potrà essere di:

I. Richiesta di integrazione della documentazione presentata, previa sospensione dei termini di cui al vigente Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina;

II. Di rigetto motivato, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della vigente L. 241/90 e ss.mm.ii., previa interruzione dei termini secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento;

III. Di ammissibilità, con la quantificazione dei relativi costi e l'esplicitazione delle modalità e della tempistica di pagamento.

4. Nel caso di accoglimento, contestualmente alla nota di riscontro, viene inviata per la sottoscrizione apposita convenzione, da stipularsi come da schema dell'**allegato B**.

Articolo 7 – Oneri finanziari a carico del richiedente

1. I corrispettivi dovuti dai terzi per le prestazioni disciplinate nel presente Regolamento, rese dal personale della Polizia Metropolitana, ai sensi dell'art.22 comma 3bis del D.L. n.50/2017 che prevede che "le ore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro per le attività di sicurezza e polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quello previsto per il lavoro straordinario dall'art.38 comma 5 del CCNL del 14.09.2000", sono stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 56 ter del CCNL 2016-2018 o comunque dal CCNL vigente al momento della prestazione, secondo il livello di inquadramento contrattuale degli operatori che prestano i servizi, comprensivi degli oneri riflessi e dei contributi, nonché dei costi di utilizzo dei mezzi richiesti per l'espletamento del servizio, questi ultimi calcolati secondo le apposite tabelle ACI.
2. Le relative tariffe da applicare saranno rese note in apposita tabella che verrà pubblicata sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Messina sezione "**Polizia Metropolitana**".

Articolo 8 - Modalità di versamento

1. Le somme, così come quantificate dal Comando di Polizia Metropolitana, dovranno essere versate anticipatamente dal richiedente il servizio, entro i due giorni successivi al ricevimento del riscontro con l'ammissibilità della richiesta, salvo diverse e concordate esigenze.
2. Le somme, pari esattamente a quelle indicate nel ridetto riscontro, andranno versate, esclusivamente, con le seguenti modalità:
 - A mezzo bonifico bancario (i cui estremi saranno indicati nel provvedimento di accoglimento);
 - Versamento diretto presso Tesoreria;specificando nella causale di versamento "Contributo per prestazione di servizio a favore di terzi prestato dal personale del Corpo di Polizia Metropolitana in occasione dell'evento _____ del _____ - rif. Ammissione istanza Prot. Gen. _____ del _____"
3. Il richiedente dovrà esibire o trasmettere, a mezzo PEC o raccomandata A/R, entro i 2 (due) giorni successivi all'effettuazione del bonifico, la copia o l'estratto conto recante gli estremi del bonifico effettuato.
4. In caso di mancata ricezione della prova dell'avvenuto bonifico, il servizio richiesto alla Polizia Metropolitana non sarà effettuato e la domanda si riterrà rigettata d'ufficio, senza necessità di ulteriore comunicazione al richiedente.
5. A prestazione effettuata il Comandante, sulla base delle ore effettivamente prestate dal personale (comunicate dal Responsabile del Servizio di turno), provvederà a definire la quantificazione esatta della somma complessivamente dovuta a ciascun operatore interessato, comunicando in apposito prospetto, l'integrazione eventuale dell'importo ancora da versare a conguaglio, in caso di effettuazione di ore aggiuntive, debitamente documentate e motivate, rispetto a quanto preventivato.
6. L'eventuale integrazione dell'importo dovrà essere effettuata entro 5 (cinque) giorni dalla data di fine della prestazione.
7. Per la riscossione delle somme eventualmente ancora dovute, nei casi in cui il servizio sia stato comunque effettuato per particolarissime esigenze di sicurezza, si applicano le norme previste dal Testo Unico per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato R.D. 14/04/1910, n. 639, tramite ingiunzione fiscale.
8. Il Comandante provvederà a trasmettere, al competente Servizio Gestione Economica del Personale, il prospetto indicante le ore effettivamente prestate dal personale della Polizia Metropolitana, impiegato nel singolo evento a favore di terzi e a disporre l'utilizzo delle ulteriori somme corrisposte dal privato a copertura totale dei costi prefissati.
9. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, ad esclusiva valutazione del Comandante e comunque da comunicarsi al personale interessato entro le 24 ore antecedenti l'inizio della prestazione, il servizio iniziato non possa essere portato a termine, la somma presuntivamente quantificata verrà limitata all'importo delle spese sostenute dal Corpo di Polizia Metropolitana per la parte del servizio effettivamente reso.
10. L'Ufficio preposto presso il Comando di Polizia Metropolitana curerà la tenuta della contabilità relativa alle prestazioni oggetto della presente disciplina e dovrà rendicontare al Comandante in merito all'andamento delle entrate/spese e alla relativa istruttoria, mediante la compilazione di appositi report almeno semestrali.

Articolo 9 – Impiego delle somme

1. Ai sensi dell'art.22, comma 3bis del D.L. n.50/17 convertito in L.96/17, le modalità di utilizzo delle predette risorse saranno disciplinate in sede di contrattazione integrativa, in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Articolo 10 – Criteri di impiego del personale

1. I servizi aggiuntivi a favore di terzi sono svolti esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego e dei turni già assegnati con i servizi d'istituto previamente autorizzati.

2. L'espletamento di detti servizi avverrà sotto l'esclusiva responsabilità tecnico-organizzativa e gestionale del Corpo di Polizia Metropolitana e potrà subire variazioni per diverse e sopravvenute esigenze di servizio.

3. Il personale di Polizia Metropolitana, nello svolgimento del servizio, conserverà le funzioni ed attribuzioni di legge e pertanto, lo stesso, dovrà essere prestato in uniforme, con l'arma e gli strumenti di autodifesa in dotazione, con rilevazione elettronica della presenza ad inizio e fine prestazione. Verranno messe a disposizione le dotazioni necessarie allo svolgimento del servizio richiesto, ivi compresi i veicoli d'istituto.

Quando l'impiego del personale è superiore alle due unità verrà indicato un referente del servizio che dovrà:

- Interfacciarsi con un responsabile appositamente designato dagli organizzatori della manifestazione/evento etc. per cui si presta assistenza;

- Riferire in tempo reale al Comandante della Polizia Metropolitana ogni notizia di rilievo, ovvero criticità emergenti riscontrate durante il servizio;

- Redigere una relazione complessiva di fine servizio circa l'andamento dello stesso.

4. Le ore di lavoro straordinario prestato per lo svolgimento di iniziative a carattere privato di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22, comma 3bis D.L. n.50/2017 convertito in L.96/2017 e del CCNL 2016-2018, non concorrono alla verifica del rispetto del limite annuo massimo del lavoro straordinario;

5. L'impiego del personale per i servizi di cui alla presente disciplina nonché la fruizione dei riposi compensativi contrattualmente previsti è stabilito dal Comandante secondo i criteri dal medesimo definiti in apposito atto organizzativo.

Articolo 11 – Divieti

1. E' tassativamente vietato e pertanto, suscettibile di sanzione disciplinare - da comminare secondo le procedure previste dal vigente Regolamento per i procedimenti disciplinari della Città Metropolitana di Messina - l'erogazione di prestazioni a favore di terzi in via autonoma e comunque, con modalità differenti rispetto alle disposizioni di cui alla presente disciplina.

2. E' altresì vietato erogare prestazioni a favore di terzi senza che sia stata preventivamente versata la quota prevista da parte del committente e in assenza di preventiva autorizzazione del Comandante.

3. Nessuna remunerazione - oltre a quanto dovuto in base alle precedenti disposizioni - è dovuta al personale che espleti attività a pagamento a favore di terzi.

Articolo 12 – Rinvio dinamico e modifiche

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme contenute nella vigente normativa in materia di pubblico impiego e di Enti Locali e nei relativi Contratti e Regolamenti di attuazione, oltre alle ulteriori discipline di settore previste da altri provvedimenti legislativi, alla Giurisprudenza di riferimento, circolari ministeriali e alle specifiche determinazioni sull'argomento.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

3. Le variazioni o integrazioni alle disposizioni della presente Disciplina di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 – in quanto afferenti le modalità organizzative dei servizi - sono di competenza dell'organo esecutivo dell'Ente.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del GDPR n.679/2016, come recepito dal D.Lgs. n.101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità esclusive del procedimento cui l'istanza si riferisce.

Articolo 14 – Violazione di norme e contestazioni

1. Per inosservanza alle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla L.689/81 e ss.mm.ii.

2. Competente per eventuali contestazioni, in sede amministrativa, è il Comandante della Polizia Metropolitana.

3. Il Foro competente per contestazioni, in sede civilistica, è il Tribunale di Messina.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del Decreto Sindacale adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitanano che lo approva.